



2024/2526

24.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2526 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2024

recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. Gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente, tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
- (4) Inoltre, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (5) La Germania ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio in quel momento, a seguito della conferma, in data 7 giugno 2024, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Germania ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui erano applicate le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).

- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dalla Germania riguardanti la comparsa di detto focolaio in suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore di tale Stato membro.
- (7) Inoltre la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Germania nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857 della Commissione⁽⁵⁾ e la decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 è stata abrogata. Il termine di applicazione della suddetta zona soggetta a restrizioni è scaduto il 7 settembre 2024.
- (8) La Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore è favorevole e che le misure per le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
- (9) Tenuto conto dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana nei suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore e delle misure debitamente attuate dalla Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, è opportuno sopprimere tale area del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore dagli elenchi di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tale zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, negli ultimi tre mesi.
- (10) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
- (11) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491 della Commissione⁽⁶⁾, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.
- (12) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi anche sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla peste suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri⁽⁷⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri⁽⁸⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania (GU L, 2024/1695, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1695/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/1695 e (UE) 2024/1790 della Commissione (GU L, 2024/1857, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1857/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491 della Commissione, del 16 settembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2024/2491, 18.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2491/oj).

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA») (GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj>).

⁽⁸⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAAH, 31ª edizione, 2023. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95121-74-4 (<https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>).

- (13) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Italia e in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica dei suini detenuti e dei suini selvatici è migliorata in alcune aree dell'Italia, della Lituania, della Svezia e dell'Ungheria.
- (14) A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Italia e in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana. L'articolo 7 del medesimo regolamento stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III o delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione dei rischi in vigore in detti Stati membri. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- (15) Nel settembre 2024 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione Piemonte in Italia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Al fine di garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del summenzionato regolamento di esecuzione, interessata da tali recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questi focolai.
- (16) Nel settembre 2024 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Piemonte in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.
- (17) In aggiunta, nel settembre 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Cuiavia-Pomerania in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni II e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.
- (18) In più, nel settembre 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Pomerania occidentale in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III e II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Al fine di garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I, II e III dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.

- (19) In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Ungheria e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Ungheria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAHA, alcune zone delle contee di Jász-Nagykun-Szolnok e Békés in Ungheria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone soggette a restrizioni I, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi e considerato che tali zone soggette a restrizioni I sono tuttora confinanti con zone soggette a restrizioni II.
- (20) In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Ungheria e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, che sono applicate in Ungheria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAHA, alcune zone delle contee di Jász-Nagykun-Szolnok, Békés e Pest in Ungheria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (21) Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAHA, alcune zone delle regioni Liguria e Piemonte in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone soggette a restrizioni I, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi e considerato che tali zone soggette a restrizioni I sono tuttora confinanti con zone soggette a restrizioni II.
- (22) Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAHA, alcune zone delle regioni Liguria e Piemonte in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (23) In più, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 22, 25 e 40 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAHA, una zona della regione Calabria in Italia, attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tale zona soggetta a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tale zona soggetta a restrizioni III dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

- (24) In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dall'Italia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III e I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Italia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 22, 25 e 40 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della regione Sardegna in Italia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III e I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III e I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni III e I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (25) Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lituania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lituania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 22, 25 e 40 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, una zona della contea di Marijampolė in Lituania, attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tale zona soggetta a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tale zona soggetta a restrizioni III dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (26) Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Svezia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II e I, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Svezia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 64, 65 e 67 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune zone della contea di Västmanland in Svezia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II e I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II e I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni II e I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.
- (27) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia, Lituania, Polonia e Ungheria ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; inoltre alcune aree delle zone soggette a restrizioni I, II e III dovrebbero essere soppresse dagli elenchi di cui al medesimo allegato per quanto riguarda l'Italia, la Lituania, la Svezia e l'Ungheria. Inoltre la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, dovrebbe essere soppressa dagli elenchi di cui all'allegato II, parte B, del medesimo regolamento per quanto riguarda la Germania.
- (28) Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
- (29) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

- in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Vinodol, Branč, Ivánka pri Nitre,
- in the district of Bánovce nad Bebravou, the municipalities of Nedašovce, Pravotice, Vysočany, Chudá Lehota.

7. **Italia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di **Alessandria**, i comuni seguenti: Balzola, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Terruggia, Villanova Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Casale Monferrato, Lu e Cuccaro Monferrato, Fubine, Conzano, Vignale Monferrato, Camagna Monferrato, Altavilla Monferrato, San Giorgio Monferrato, Camino, Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Pontestura, Sala Monferrato, Solonghello, Treville, Villamiroglio, Morano Sul Po, Coniolo, Serralunga di Crea;
- nella provincia di **Asti**, i comuni seguenti: Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti, San Martino Alfieri, Asti, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Refrancore, Azzano d'Asti, Isola d'Asti, Scurzolengo, Portacomaro, Montemagno Monferrato, Mongardino, Castagnole Monferrato, Vigliano d'Asti, Viarigi;
- nella provincia di **Cuneo**, i comuni seguenti: Govone, Levice, Castelletto Uzzone, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Camerana, Prunetto, Bosia, Torre Bormida, Mango, Gorzegno, Mombarcaro, Borgomale, Cravanzana, Lequio Berria, Cerreto Langhe, Neive, Trezzo Tinella, Feisoglio, Arguello, Neviglie, Bergolo, Saliceto;
- nella provincia di **Novara**, i comuni seguenti: Vinzaglio, Marano Ticino, Mezzomerico, Pombia, Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Suno, Varallo Pombia, Gattico - Veruno;
- nella provincia di **Vercelli**, i comuni seguenti: Carisio, Borgo Vercelli, Alice Castello, Balocco, Borgo d'Ale, Buronzo, Cigliano, Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo, Livorno Ferraris, Moncrivello, Palazzolo Vercellese, Rovasenda, Saluggia, San Giacomo Vercellese, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia;
- nella provincia di **Torino**, i comuni seguenti: Azeglio, Cossano Canavese, Maglione, Verrua Savoia, Settimo Rottaro, Villareggia, Borgomasino, Piverone;
- nella provincia di **Biella**, i comuni seguenti: Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Giffenga, Massazza, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Benna, Brusnengo, Candelo, Cossato, Masserano, Sostegno, Verrone, Villa del Bosco, Lessona;

regione Liguria:

- nella provincia di **Genova**, i comuni seguenti: Castiglione Chiavarese, Moneglia;
- nella provincia di **La Spezia**, i comuni seguenti: Deiva Marina, Pignone, Levante, Framura, Follo, Monterosso al Mare, Riccò del Golfo di Spezia, Bolano, La Spezia, Vezzano Ligure, Bonassola, Vernazza, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra;
- nella provincia di **Savona**, i comuni seguenti: Celle Ligure, Pallare, Piana Crixia, Dego, Albisola Superiore, Albissola Marina, Giusvalla, Cosseria, Mallare, Pontinvrea, Varazze, Stella, Savona, Cairo Montenotte, Cengio, Altare, Carcare, Quiliano, Millesimo, Vado Ligure, Mioglia, Plodio, Roccavignale;

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Besenzone, Caorso, San Pietro in Cerro, Cortemaggiore, Villanova sull'Arda, Monticelli d'Ongina;
- nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Lesignano de' Bagni, Soragna, Montechiarugolo, Fontanellato, Parma, Fidenza, Fontevivo, Langhirano, San Secondo Parmense, Traversetolo, Tizzano Val Parma, Palanzano, Neviano degli Arduini, Monchio delle Corti, Corniglio, Busseto;

regione Toscana:

- nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Villafranca in Lunigiana, Bagnone, Comano, Licciana Nardi, Aulla, Podenzana;

regione Lombardia:

- nella provincia di Cremona, i comuni seguenti: Pizzighettone, Crotta d'Adda, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capergnanica, Casaleto Ceredano, Casaleto Vaprio, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Dovera, Fiesco, Formigara, Gombito, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, San Bassano, Spino d'Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco;
- nella provincia di Pavia, tutti i comuni non elencati nelle parti II e III;
- nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Cesano Boscone, Bareggio, Settimo Milanese, Corsico, Cornaredo, Sedriano, Milano, Magnago, Arluno, Busto Garolfo, Corbetta, Dairago, San Giorgio su Legnano, Vanzaghello, Santo Stefano Ticino, Vittuone, Villa Cortese, Parabiago, Ossona, Casorezzo, Canegrate, Vizzolo Predabissi, Colturano, Dresano, San Donato Milanese, Tribiano, Mediglia, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Legnano, San Vittore Olona, Nerviano, Paullo, Pantigliate, Pioltello, Segrate, Rodano, Settala, Peschiera Borromeo;
- nella provincia di Lodi, i comuni seguenti: Senna Lodigiana, San Rocco al Porto, Somaglia, Guardamiglio, Corno Giovine, Santo Stefano Lodigiano, Caselle Landi, Boffalora d'Adda, Mulazzano, Cervignano d'Adda, Galgagnano, Casalmaiocco, Castelgerundo, Cornovecchio, Maccastorna, San Fiorano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Maleo, Fombio, Terranova dei Passerini, Codogno, Meleti, Zelo Buon Persico, Abbadia Cerreto, Bertonico, Castiglione d'Adda, Comazzo, Corte Palasio, Crespiatica, Merlino, Turano Lodigiano;
- nella provincia di Varese, i comuni seguenti: Lonate Pozzolo, Cardano al Campo, Ferno, Fagnano Olona, Busto Arsizio, Castellanza, Cassano Magnago, Gallarate, Samarate, Casorate Sempione, Solbiate Olona, Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Olgiate Olona;

regione Lazio:

- nella provincia di Roma:

a nord: i comuni seguenti: Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia;

a ovest: il comune di Fiumicino;

a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio;

a est: i comuni seguenti: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Illario dello Ionio, Agnana Calabria, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoa;

regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d'Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola;

regione Campania:

- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Piaggine, Monte San Giacomo, Tortorella (escluso enclave), Teggiano, Sala Consilina, Valle dell'Angelo, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa (escluso enclave), Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Pisciotta, Camerota, Centola, San Mauro La Bruca, Vallo Della Lucania, Moio Della Civitella, Ceraso, Ascea.

8. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Česká Ves v Podještědí, Družcov, Chrastrná, Jablonné v Podještědí, Janův Důl, Lázně Kundratice, Markvartice v Podještědí, Osečná, Postřelná, Rozstání pod Ještědem, Heřmanice v Podještědí, Hodkovice nad Mohelkou, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Paceřice, Petrašovice, Radoňovice, Radostín u Sychrova, Vlčetín u Bílé, Záskaří, Žďárek u Sychrova, Bílá u Českého Dubu, Český Dub, Chvalčovice, Kotel, Modlibohov, Smržov u Českého Dubu, Sobákov, Starý Dub, Zábrdí u Osečné,
- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Brniště, Břevniště pod Ralskem, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Hlemýžď, Kamenice u Zákup, Luhov u Mimoně, Noviny pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Mařeničky, Mařenice, Krompach, Horní Světlá pod Luží, Dolní Světlá pod Luží, Svor, Naděje, Cvikov, Kunratice u Cvikova, Trávník u Cvikova, Drnovec, Lindava,
- v okrese Jablonec nad Nisou katastrální území obcí Harrachov, Alšovice, Bezdčín u Jablonce nad Nisou, Bohdalovice, Bratříkov, Bzí u Železného Brodu, Dalešice u Jablonce nad Nisou, Desná II, Držkov, Frýdštejn, Haratice, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Huť, Chlístov u Železného Brodu, Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Jílové u Držkova, Jirkov u Železného Brodu, Jistebsko, Kokonín, Lhotka u Zlaté Olešnice, Líšný, Loužnice, Maršovice u Jablonce nad Nisou, Mukařov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Odolenovice u Jenišovic, Ondříkovice, Pelíkovice, Plavy, Příchovice u Kořenova, Pulečný, Radčice, Rejdice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Skuhrov u Železného Brodu, Sněhov, Stanový, Střevelná, Šumberk nad Desnou, Velké Hamry, Vlastiboř u Železného Brodu, Vranové I, Vranové II, Vráť, Vrkoslavice, Zásada, Zlatá Olešnice Navarovská, Zlatá Olešnice Semilská, Železný Brod,

- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina the whole municipalities not included in part III,
- the whole district of Banska Stiavnica the whole municipalities not included in part III,
- the whole district of Žarnovica,
- the whole district of Banska Bystica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovsky Mikuláš,
- in the district of Ružomberok, municipalities of Ružomberok, Liptovská Štiavnica, Štiavnička, Ludrová, Sliače, Likavka, Martinček, Lisková, Turík, Ivachnová, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Bešeňová, Kalameny, Lúčky,
- the whole district of Trebišov',
- the whole district of Zlaté Moravce,
- in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Hronské Kľačany, Starý Tekov, Podlužany, Horná Seč, Dolná Seč, Turá, Tekovský Hrádok, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Starý Hrádok, Mýtne Ludany, Hontianska Vrbica, Zbrojníky, Jur nad Hronom, Šarovce
- the whole district Turčianske Teplice,
- the whole district Žiar nad Hronom,
- in the district of Prievidza, municipalities of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, Handlová, Cígel', Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Poluvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno,
- in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, Malé Krsteňany, Veľké Krsteňany, Malé Uherce, Partizánske, Brodzany, Krásno, Turčianky, Nednovce, Bošany,
- in the district of Nitra, the municipalities of Pohranice, Hostová, Koliňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeladice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre,
- in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeladince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

9. **Italia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Mirabello Monferrato, Occimiano, Borgo San Martino, Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto d'Orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata d'Orba, Castellania Coppi, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure,

Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Bassignana, Berzano di Tortona, Bozzole, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Frassineto Po, Giarole, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Rivarone, Sale, San Salvatore Monferrato, Ticineto, Valenza, Valmacca, Viguzzolo, Volpeglino, Gamalero, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Masio, Oviglio, Felizzano, Quattordio, Solero;

- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Moasca, Montaldo Scarampi, Castelnuovo Calcea, Calosso, Montegrosso d'Asti, Agliano Terme, Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole, Calamandrana, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Bruno, Canelli, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Belveglio, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Mombercelli, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vinchio;
- nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Castiglione Tinella, Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Santo Stefano Belbo;
- nella provincia di Vercelli, i comuni seguenti: Motta de' Conti;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Fontanigorda, Rovegno, Coreglia Ligure, Mezzanego, Borzonasca, Orero, Ne, San Colombano Certenoli, Carasco, Santo Stefano d'Aveto, Cogorno, Chiavari, Leivi, Camogli, Sestri Levante, Casarza Ligure, Lavagna, Zoagli, Santa Margherita Ligure, Portofino;
- nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Urbe, Sassello;
- nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Carrodano, Rocchetta di Vara, Zignago, Borghetto di Vara, Beverino, Calice al Cornoviglio;

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: Candia Lomellina, Langosco, Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val di Nizza, Santa Margherita di Staffora, Cecima, Colli Verdi, Godiasco, Breme, Casei Gerola, Frascarolo, Gambarana, Mede, Sartirana Lomellina, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Villa Biscossi, Rocca de' Giorgi, Lomello, Montalto Pavese, Montesegale, Pieve del Cairo, Borgo Priolo, Bressana Bottarone, Barbianello, Ferrera Erbognone, Rivanazzano, Zinasco, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Retorbido, Sannazzaro de' Burgondi, Calvignano, Carbonara al Ticino, Cava Manara, Codevilla, Cervesina, Galliavola, Corvino San Quirico, Corana, Mornico Losana, Casatisma, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Borgoratto Mormorolo, Casteggio, Fortunago, Rocca Susella, Redavalle, Lungavilla, Robecco Pavese, Rabattone, Pinarolo Po, San Martino Siccomario, Pizzale, Torricella Verzate, Mezzana Bigli, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pieve Albignola, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Santa Giuletta, Verretto, Sommo, Voghera, Cornale e Bastida, Rea, Verrua Po, Montescano, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Bosnasco, Santa Maria della Versa, Stradella, Lirio, Cigognola, Camospinoso, Castana, Broni, Golferezzo, Montù Beccaria, Montecalvo Versiggia, Zenevredo, Rovescala, San Damiano al Colle, Volpara, Ceretto Lomellina;

– regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Vernasca, Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Agazzano, Bobbio, Coli, Farini, Gazzola, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Morfasso, Podenzano, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino, Calendasco, Castell'Arquato, Alseno, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure, Cadeo, Piacenza;
- nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Sala Baganza, Fornovo di Taro, Terenzo, Collecchio, Solignano, Varano de' Melegari, Noceto, Medesano, Felino, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Calestano, Bore, Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, Varsi, Valmozzola, Berceto;

– regione Toscana:

- nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Zeri, Pontremoli, Mulazzo, Filattiera, Tresana;

– regione Lazio:

- l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1";

– regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Roccaforte del Greco, Platì, Palizzi, Samo, Africo, Benestare, Brancaleone, Ardore, Bianco, Careri, Casignana, Staiti, Scido, Delianuova, Ciminà, Cosoleto, Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio, Bova, Bovalino, Caraffa del Bianco, San Luca, Molochio, Roghudi, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Sant'Agata del Bianco;

– regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola;

– regione Campania:

- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari, Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Roccafortissima (solo enclave), Tortorella (solo enclave).

10. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Andělská Hora u Chrastavy, Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětrichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dlouhý Most, Dolní Hanychov, Dolní Pertoltice, Doubí u Liberce, Františkov u Liberce, Hluboká u Liberce, Horní Hanychov, Horní Růžodol, Horní Suchá u Liberce, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víška u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánc, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Václavice u Hrádku nad Nisou, Mníšek u Liberce, Mlýnice, Nová Ves u Chrastavy, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Chrastava II, Oldřichov v Hájích, Albrechtice u Frýdlantu, Dětrichov u Frýdlantu, Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov, Polesí u Rynoltic, Loučná, Hrádek nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou, Petrovice v Lužických horách, Rynoltice, Grabštejn, Lvová, Janovice v Podještědí, Janův Důl u Liberce, Javorník u Českého Dubu, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Jitřava, Donín u Hrádku nad Nisou, Oldřichov na Hranicích, Karlínky, Kněžice v Lužických horách, Kryštofovo Údolí, Křižany, Chotyně, Dolní Suchá u Chotyně,

PARTE III

1. **Italia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Lombardia:

- **nella provincia di Lodi**, i comuni seguenti: Marudo, Salerano sul Lambro, Casaletto Lodigiano, Castiraga Vidardo, Lodi Vecchio, Sant'Angelo Lodigiano, Valera Fratta, Caselle Lurani, Orio Litta, Borghetto Lodigiano, Pieve Fissiraga, Graffignana, Villanova del Sillaro, Borgo San Giovanni, Brembio, Casalpusterlengo, Cavenago d'Adda, Cornegliano Laudense, Livraga, Lodi, Mairago, Massalengo, Montanaso Lombardo, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco;
- **nella provincia di Milano**, i comuni seguenti: Pieve Emanuele, Buccinasco, Lacchiarella, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Basiglio, Assago, Vernate, Inveruno, Abbiategrasso, Mesero, Rosate, Turbigo, Magenta, Robecchetto con Induno, Noviglio, Motta Visconti, Besate, Gaggiano, Morimondo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Robecco sul Naviglio, Zibido San Giacomo, Calvignasco, Cuggiono, Vermezzo con Zelo, Marcallo con Casone, Ozzero, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gudo Visconti, San Zenone al Lambro, Locate di Triulzi, Carpiano, Melegnano, Cerro al Lambro, San Colombano al Lambro, Castano Primo, Arconate, Nosate, Buscate, Opera, San Giuliano Milanese;
- **nella provincia di Pavia**, i comuni seguenti: Confienza, Langosco, Palestro, Robbio, Rosasco, Giussago, Certosa di Pavia, Zerbolò, Rognano, San Giorgio di Lomellina, Marcignago, Ceretto Lomellina, Cernago, Mortara, Castello d'Agogna, Casorate Primo, Cozzo, Gambolò, Borgo San Siro, Bereguardo, Cilavegna, Olevano di Lomellina, Valle Lomellina, Trivolzio, Vellezzo Bellini, Gravellona Lomellina, Vigevano, Zeme, Tromello, Cassolnovo, Trovo, Semiana, Sant'Angelo Lomellina, Torre d'Isola, Vellezzo Lomellina, Nicorvo, Parona, Albonese, Battuda, Castelnovetto, Cura Carpignano, Copiano, Gerenzago, Torrevecchia Pia, Zeccone, Pavia, Marzano, Villanterio, Maghero, Albuzzano, Landriano, Torre d'Arese, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Vidigulfo, Vistarino, San Genesio ed Uniti, Borgarello, Bornasco, Filighera, Ceranova, Roncaro, Bascapè, Lardirago, Zerbo, Corteolona e Genzone, Inverno e Monteleone, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, Badia Pavese, Costa de' Nobili, Monticelli Pavese, San Zenone al Po, Chignolo Po, Miradolo Terme, Alagna, Dorno, Scaldasole, Villanova d'Ardenghi, Gropello Cairoli, Valeggio, Garlasco, Ottobiano, Valle Salimbene, Travacò Siccomario, Mezzanino, Linarolo, Belgioioso, Torre de' Negri, Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Spessa, Albaredo Arnaboldi;

regione Emilia-Romagna:

- **nella provincia di Piacenza**, i comuni seguenti: Rivergaro, Podenzano, Ponte dell'Olio, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto Piacentino, Vigolzone, San Giorgio Piacentino, Bettola;

regione Piemonte:

- **nella provincia di Novara**, i comuni seguenti: Casalbeltrame, Casalino, Casalvolone, Cerano, Galliate, Trecate, Romentino, Sozzago, Borgolavezzaro, Tornaco, Terdobbiate, Garbagna Novarese, Cameri, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara, Vespolate, Vinzaglio, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Momo, Oleggio, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Vaprio d'Agogna, Vicolungo;
- **nella provincia di Vercelli**, i comuni seguenti: Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Pezzana, Prarolo, Stroppiana, Villata, Trino, Lignana, Sali Vercellese, Quinto Vercellese, Olcenengo, Crova, Desana, Tronzano Vercellese, Ronsecco, San Germano Vercellese, Salasco, Casanova Elvo, Tricerro, Oldenico, Rive, Pertengo, Costanzana, Collobiano, Bianzè, Santhià, Vercelli, Albano Vercellese, Arborio, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Villarboit.

*ALLEGATO II***AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A
RESTRIZIONI, COMPREDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA**

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)

Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia

Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia»
